

Legge regionale 7 marzo 2011, n. 7

Istituzione dell'Agenzia regionale per i beni confiscati alle organizzazioni criminali in Calabria.

(BUR n. 4 dell'1 marzo 2011, supplemento straordinario n. 2 del 15 marzo 2011)

(Il Governo con delibera del C.d.M. del 5 maggio 2011, ha deciso di impugnare l'articolo 3, comma 1, lett. b); c); f) ed h)

(La Corte costituzionale con sentenza n. 34/2012 ha dichiarato l'illegittimità cost. della presente legge)

Art. 1

(Obiettivi)

1. La Regione Calabria, consapevole dell'importanza dei valori della legalità e della convivenza democratica e solidale tra i cittadini, intende uniformarvi la propria attività istituzionale ed adottare ogni strumento che serva ad affermarli e renderli concreti.
2. È istituita l'Agenzia regionale della Calabria per i beni confiscati alle organizzazioni criminali, di seguito definita Agenzia.
3. L'Agenzia costituisce uno strumento per l'attuazione dei principi di cui al primo comma. I suoi compiti sono quelli indicati nell'articolo 3.

Art. 2

(Sede e organizzazione)

1. L'Agenzia è presieduta dal Presidente della Giunta regionale e utilizza personale della Giunta regionale collocato in distacco.
2. L'Agenzia regionale per i beni confiscati alle organizzazioni criminali in Calabria ha sede presso gli uffici della Giunta regionale. La definizione dell'organizzazione interna e delle modalità di funzionamento dell'Agenzia sono definite dalla Giunta regionale con regolamento.
3. L'Agenzia ha autonomia gestionale, finanziaria e contabile.

Art. 3

(Compiti)

1. L'Agenzia regionale per i beni confiscati alle organizzazioni criminali in Calabria:
 - a) redige, sulla base delle indicazioni del Presidente della Giunta regionale, sentita la Commissione contro la 'ndrangheta, un piano annuale di indirizzo programmatico cui conformare la propria azione;
 - b) sottopone le indicazioni per il riutilizzo dei beni confiscati in Calabria all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, con cui sottoscrive appositi protocolli d'intesa, richiedendone eventualmente l'assegnazione;
 - c) amministra i beni eventualmente assegnati alla Regione Calabria assicurandone il riutilizzo per fini di utilità pubblica e sociale anche attraverso appositi bandi o concorsi di idee;

- d) predisporre, d'intesa con i soggetti assegnatari, apposite iniziative concernenti la promozione dell'uso sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata anche attraverso campagne di informazione e sensibilizzazione;
- e) promuove la definizione di accordi con gli istituti bancari per l'estinzione di ipoteche o di altri gravami trascritti sui beni confiscati e che ne ostacolano l'assegnazione ed il riutilizzo;
- f) vigila sul corretto utilizzo dei beni confiscati da parte dei soggetti assegnatari e sull'effettiva corrispondenza tra la destinazione dei beni ed il loro utilizzo;
- g) promuove la costituzione di cooperative di lavoratori per la gestione dei beni aziendali confiscati e destinati all'affitto ai sensi dell'articolo 2 *undecies*, comma 3, lettera a) della legge 31 maggio 1965 n. 575 e s.m.i. (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere) realizzando a tal fine anche progetti per la formazione professionale dei soggetti assegnatari di beni confiscati;
- h) collabora con gli appositi organismi istituzionali per prevenire il deterioramento dei beni tra la fase di sequestro e quella di confisca;
- i) redige ed aggiorna un manuale delle buone prassi di utilizzo e gestione dei beni confiscati;
- l) redige un rapporto annuale sull'attività svolta e lo sottopone alla Commissione contro la *'ndrangheta*;
- m) promuove tutte le forme di comunicazione e di informazione pubblica sull'attività di assegnazione ed utilizzo dei beni confiscati;
- n) pubblica annualmente un rapporto sull'uso sociale dei beni confiscati in Calabria;
- o) finanzia e/o organizza, anche d'intesa con università e istituti di alta formazione, di insegnamenti universitari e di corsi di formazione destinati a promuovere le conoscenze professionali utili per lo svolgimento di funzioni di amministrazione e gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata.

Art. 4

(Protocolli di intesa)

1. L'Agenzia regionale per i beni confiscati alle organizzazioni criminali in Calabria promuove la sottoscrizione di protocolli d'intesa con i soggetti pubblici competenti per permettere che i beni giungano alla fase finale del procedimento di destinazione, effettivamente fruibili, liberi da vincoli giuridici o di fatto e, dove possibile, siano mantenuti e gestiti in tutte le fasi del procedimento.

Art. 5

(Priorità nei programmi di finanziamento)

1. Una quota non inferiore al 5 per cento dell'ammontare complessivo dei fondi di bilancio regionale, stanziati annualmente per il finanziamento dei programmi o piani di opere pubbliche, è destinata ai progetti di recupero strutturale per il riutilizzo e la fruizione ai fini sociali dei beni confiscati alle organizzazioni criminali in Calabria.

Art. 6

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Calabria.